Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 18 dicembre 1925** — **Numero 293**

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2455.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2169.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Brescia a percepire dei diritti per la designazione di arbitri e periti e per la iscrizione nei ruoli camerali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 6 luglio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Brescia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Brescia è autorizzata a percepire i seguenti diritti:

1° per la designazione di arbitri e periti, L. 20;

2° per la iscrizione nel ruolo dei periti commerciali ed industriali, ad ogni rinnovazione del ruolo stesso, L. 50;

3° per la iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti ad ogni rinnovazione del ruolo stesso, L. 50;

4° per la iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio e dei pubblici mediatori, L. 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, foglio 90. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2456.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2170.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 24 settembre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Ascoli Piceno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno è autorizzata ad applicare una imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

L'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo è stabilita nella seguente misura:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie e maglierie di lusso, seterie, pellicceric, confezioni e mode, oggetti d'arte e altri articoli considerati di lusso, per ogni mese o frazione di mese, L. 100;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di soli altri articoli, per ogni mese o frazione di mese, L. 50.

Art. 3.

L'imposta sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente, in ragione di anno:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non rientrano tra le stazioni climatiche o di cura o che non siano ritenuti centri di villeggiatura e di soggiorno di forestieri, le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

L'imposta pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo il pagamento della differenza per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore.

L'imposta pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo il pagamento della differenza per i Comuni dove vige una tariffa maggiore.

Art. 6.

Sono esenti dalla imposta sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo.

Art. 7.

L'imposta sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Ascoli Piceno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 91. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno.

Art. 1.

Chiunque, nella circoscrizione della Camera di commercio di Ascoli Piceno, apre un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere od esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare l'imposta di cui all'art. 50, lett. *d*), del R decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo e in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazioni, di pubblici incanti tanto all'aperto, quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denuncia alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza avere ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denuncia.

Contemporaneamente devesi affettuare il pagamento presso la Camera o l'esattore comunale, della imposta dovuta.

Art. 3.

La denuncia deve essere compilata in conformità delle prescrizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'art. 87 del relativo regolamento e deve indicare anche la durata dell'esercizio e il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli precedenti ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 E' loro estesa la facoltà della oblazione stragiudiziale ammessa dal decreto stesso.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio e la riscossione della imposta e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto a carico dei contribuenti dell'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre essi trasmettono alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati, ne versano l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 9.

La decisione delle controversie sull'applicazione della imposta spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni solo per quei ricorsi che siano accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2457.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2180.

Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, relativo al riordinamento degli usi civici nel Regno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento che determina le competenze spettanti ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno.

Ogni altra anteriore norma regolamentare rimane abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1925.

Atti del Governo, registro 243, foglio 100. — GRANATA.

Regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno.

Art. 1.

I delegati tecnici, gli istruttori e i periti destinati dai commissari per la liquidazione degli usi civici ad eseguire le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà stata consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

A tale effetto i commissari dovranno rassegnare al Ministero le nomine da essi fatte, accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità dell'operazione da compiersi ed indichi i requisiti delle persone proposte.

Art. 2.

I commissari prima di affidare incarichi per le operazioni di riordinamento degli usi civici ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti cureranno che sia effettuato il deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 3.

Le competenze dovute ai delegati tecnici e agli istruttori per qualsivoglia operazione venga loro commessa e quelle dovute ai periti per la misurazione e la valutazione dei fondi, per la formazione di piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dello incarico ricevuto saranno determinate in ragione di vacazioni ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di L. 15 nè maggiore di L. 25.

Le vacazioni impiegate dai delegati tecnici, dagli istruttori e dai periti fuori della propria residenza dovranno sempre essere accertate da certificato del sindaco del Comune ove compiono le loro operazioni o di altre autorità preposte agli uffici dove eseguono studi e ricerche, ovvero da verbali regolarmente redatti sui luoghi delle operazioni.

La determinazione delle indennità per vacazioni nella graduazione fra il minimo ed il massimo, sarà regolata dal prudente arbitrio del commissario avuto riguardo al merito effettivo del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite.

Art. 4.

Tanto per i delegati tecnici, quanto per gli istruttori ed i periti, le vacazioni non potranno essere più di due al giorno e ciascuna vacazione dovrà essere concessa per quattro ore di lavoro effettivo tanto in campagna che di applicazione al tavolino.

Art. 5.

I delegati tecnici, gli istruttori ed i periti allorchè debbono trasferirsi per servizio fuori della propria residenza avranno diritto ad una diaria o indennità di soggiorno di L. 25. I viaggi dovranno essere sempre autorizzati dal commissario.

Avranno diritto inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un biglietto di seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due decimi; negli altri casi a L. 1 per chilometro su vie ordinarie. Niente è dovuto qualora il Comune o l'associazione fornisse direttamente i mezzi di trasporto. Le distanze percorse dovranno sempre essere attestate dal certificato del sindaco del Comune in cui si eseguono le operazioni.

Per i giorni impiegati nei viaggi non sono dovute le vacazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Per ciascun giorno in cui sono adoperati i muratori, i locali indicatori e i canneggiatori avranno una mercede da destinarsi dal commissario inteso il Consiglio comunale interessato e tenute presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate.

Le mercedi suddette saranno prelevate dal deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, qualora non vengano direttamente pagate dal Comune o dall'associazione.

Art. 7.

Le vacazioni ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti potranno essere tassate soltanto dopo che l'operazione ad essi affidata sia stata omologata, salvo, in casi eccezionali, la speciale autorizzazione del Ministro.

Ogni anticipazione rimane espressamente vietata.

Potranno tuttavia durante il corso delle operazioni rimborsarsi la diaria e le spese di viaggio di cui all'art. 5 e consentirsi acconti in misura non superiore al terzo dell'importo

delle vacazioni che il commissario riconoscerà spettare al delegato tecnico, all'istruttore o al perito per il lavoro effettivamente compiuto.

La concessione di tali acconti sarà fatta con ordinanza del commissario. Avverso la medesima non compete reclamo, questo potendosi proporre soltanto contro l'ordinanza definitiva di tassazione ai sensi del susseguente art. 11.

Le somme per rimborso di spese, diarie ed acconti saranno prelevate dal deposito di cui all'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 8.

Quando un'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dalla operazione stessa, l'importo complessivo delle vacazioni potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo, secondo la gravità degli errori commessi dal delegato tecnico, dall'istruttore o dal perito.

Art. 9.

E' vietata ogni convenzione fra delegati tecnici, istruttori e periti ed i Comuni od altri interessati che importi deroga alle presenti disposizioni, e sono specialmente vietati i cottimi per le operazioni di riordinamento degli usi civici. La deroga a questa disposizione importa la decadenza immediata dall'incarico.

Art. 10.

Per la liquidazione dei loro compensi i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti presenteranno al commissario una nota specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno oltre alle spese e diarie di che all'art. 5, da giustificarsi con certificati comprovanti i viaggi e la permanenza fuori la propria residenza, il numero delle vacazioni impiegate in adempimento dell'incarico ricevuto.

Le conferenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti con il commissario dovranno essere autorizzate, volta per volta, dallo stesso e la loro giustificazione risulterà dalla firma in apposito registro tenuto presso l'ufficio del commissario.

Art. 11.

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le eseguite operazioni saranno dal commissario immediatamente comunicate ai Comuni interessati, ai quali è concesso un termine di giorni quindici per presentare le loro osservazioni od opposizioni al commissario.

Nelle operazioni di divisione in massa o scioglimento di promiscuità le note specifiche dovranno essere comunicate anche alle altre parti interessate alle quali spetta concorrere al pagamento della somma da liquidare; ad esse è concesso un termine di dieci giorni per presentare le loro osservazioni od opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni od osservazioni dal Comune o dalle parti interessate, e quindi udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al Comune interessato che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio. Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, nonchè alle parti interessate di cui sopra, per mezzo del messo comunale nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dello istruttore o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i sindaci, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonchè le parti interessate di cui sopra nel termine di quindici giorni dalla avvenuta comunicazione ed affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Il presente regolamento andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2458.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2178.

Estensione al comune di Bari delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303 e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Regio commissario pel comune di Bari, diretta ad ottenere l'estensione al Comune stesso delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino e l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione in detto Comune delle disposizioni di tali leggi;

Esaminati gli atti;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1921, registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1921 (registro n. 69, Interno, foglio n. 160) col quale fu approvato, agli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del regolamento approvato con R. decreto 6 ottobre 1912, n. 1306, il progetto delle opere di costruzione della fognatura della città di Bari, redatto in data 28 gennaio 1918 dall'ing. Enrico Ambrosini;

Visti i pareri espressi, a termine dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio sanitario provinciale di Bari;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio di Stato, sia nei riguardi della estensione delle leggi suindicate che in quelli dell'approvazione dello speciale regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse nella città di Bari;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Bari le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

E' confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di costruzione della fognatura del Comune suddetto, di cui al progetto 28 gennaio 1918 redatto dall'ing. Enrico

Ambrosini, approvato con decreto Ministeriale 2 maggio 1921, assegnandosi a tutto il 31 dicembre 1928 il termine pel compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Art. 3.

E' approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina di Bari, deliberato con determinazioni del Commissario prefettizio in data 20 agosto 1923 e 11 agosto 1925.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, foglio 97. — GRANATA

Numero di pubblicazione 2459.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2186.

Composizione dei Consigli di amministrazione delle Scuole centrali militari di fanteria, di artiglieria e del genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 283, che determina la composizione del Consiglio d'amministrazione presso ciascuna Scuola centrale per le armi di fanteria, d'artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa delle Scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio, è costituito presso ciascuna Scuola un proprio Consiglio d'amministrazione, composto:

dell'ufficiale superiore di maggior grado ed anzianità dopo il comandante della Scuola, presidente;

dell'ufficiale superiore designato per le funzioni di relatore;

di due ufficiali superiori di maggior grado ed anzianità dopo il presidente, membri;

dell'ufficiale d'amministrazione designato per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Nelle assenze del presidente del Consiglio d'amministrazione, tale carica è assunta dall'ufficiale superiore che segue in grado ed in anzianità il presidente. Qualora detto ufficiale superiore sia il relatore, questi assumerà la carica di presidente del Consiglio, passando le funzioni di relatore ad altro ufficiale superiore designato dal comandante della Scuola a sostituirlo in caso di assenza.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2460.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2183.

Aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patiernò.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e 10 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, con cui fu aggregata al comune di Napoli parte dei territori dei comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno sono aggregati al comune di Napoli.

Art. 2.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli è autorizzato a provvedere mediante Commissari al passaggio dell'amministrazione dei Comuni aggregati a quello di Napoli e a quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 102. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2461.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2185.

Autorizzazione al comune di Macerata Marcianise a cambiare la propria denominazione in « Macerata Campania ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il sindaco di Macerata Marcianise, in esecuzione della deliberazione consigliare 7 novembre 1924, chiede che la denominazione del Comune sia mutata in « Macerata Campania »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Caserta nella tornata del 4 aprile 1925;

Veduta la lettera 31 agosto 1925, n. 514410, con cui il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) dichiara che da parte di quell'Amministrazione nulla osta al richiesto cambiamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Macerata Marcianise è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Macerata Campania ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2462.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2167.

Erezione in Ente morale della Fondazione istituita in Castelletto d'Orba.

N. 2167. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione istituita dal sig. Giuseppe Visconti nel comune di Castelletto d'Orba viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2463.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2177.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Sonnino.

N. 2177. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Sonnino viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di detto Comune ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2464.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2184.

Autorizzazione al Consorzio irriguo Vaso Serio a riscuotere i contributi dei soci nelle forme fiscali.

N. 2184. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, al Consorzio irriguo Vaso Serio, con sede in Esenta di Lonato provincia di Brescia, viene accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ceva (Cuneo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ceva, in provincia di Cuneo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Ceva, sorta dalle elezioni del luglio 1924, ha rilevato l'abbandono dei servizi pubblici, il disordine degli uffici comunali e in particolar modo dell'archivio. Inoltre, le contabilità arretrate non sono state rivedute; importanti problemi, fra cui la riorganizzazione del collegio convitto, sono tuttora insoluti; alcuni amministratori hanno parte in servizi e lavori comunali.

E' stato, ancora, accertato che la rappresentanza municipale ha inspirato la propria azione ad intenti faziosi e partigiani, abbandonandosi anche ad atti di rappresaglia, intentando contro gli avversari liti onerose con danno del Comune.

Tale stato di cose, accentuando le animosità e i contrasti fra i partiti locali, ha determinato nella popolazione, un pericoloso fermento, che, data la tensione degli animi, desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico.

Non soltanto la necessità di porre radicalmente riparo al malgoverno dell'Amministrazione ordinaria, ma quella, altresì, di evitare e prevenire le imprevedibili conseguenze che potrebbero derivare dall'anormale situazione determinatasi nell'ambiente locale, impongono, pertanto, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceva, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Francesco Nasi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Voghera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con il R. decreto 21 gennaio 1897, n. 49;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Voghera è sciolto.

Il sig. cav. dott. Mario Giacchino è nominato Regio commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto. Il Regio commissario provvederà al riordinamento dell'Ente e alla riforma del suo statuto, d'accordo col Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Per assistere il Regio commissario nella sistemazione e nell'amministrazione della Cassa di risparmio di Voghera è costituito un Comitato — che rimarrà in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione — composto dei seguenti signori:

Dall'Alpi comm. prof. Donato, in rappresentanza del comune di Voghera;

Faravelli ing. Guido, in rappresentanza della cittadinanza di Voghera;

Barberis comm. avv. Vittorio, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino;

Meneghelli cav. dott. Dante, direttore della Cassa di risparmio di Vercelli;

Nesvabda rag. Carlo, della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

Savino cav. rag. Giuseppe, direttore della Cassa di risparmio di Vigevano.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

ORDINANZA MINISTERIALE 7 dicembre 1925.

Obbligo del certificato sanitario per le carni fresche o conservate col freddo da spedirsi per ferrovia, tramvie e navi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Riconosciuta la necessità che i trasporti nell'interno del Regno delle carni macellate fresche o conservate col freddo, i quali si effettuino a mezzo di ferrovie, tramvie e navi, sieno scortati da certificato sanitario;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento di polizia veterinaria pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;
Veduto il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Decreta:

E' fatto obbligo alle Amministrazioni ferroviarie, tramviarie e di navigazione di esigere dagli interessati, all'atto della presentazione per la spedizione:

per le carni macellate fresche, il certificato di cui all'art. 112 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

per le carni conservate col freddo, un certificato analogo al precedente, da rilasciarsi dai veterinari di confine e di porto, per le spedizioni che vengono inoltrate nel Regno direttamente dalle dogane, o dai veterinari comunali incaricati della vigilanza sanitaria sui frigoriferi.

E' fatta eccezione per le spedizioni eseguite direttamente e per proprio conto dalle autorità militari e per le spedizioni in pacchi non eccedenti il peso di kg. 5, con destinazione a privati per uso personale e non di commercio.

I signori Prefetti sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore il 1° gennaio 1926.

Roma, addì 7 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Lugugnana (Portogruaro).

Con decreto n. 10475 del 15 dicembre 1925 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Lugugnana (Portogruaro) uniformato alle disposizioni del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 25 gennaio 1925.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità del personale del Ministero e di uffici ed istituti da esso dipendenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni e per norma degli interessati si notifica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del Ministero e di uffici ed istituti dipendenti (Amministrazione centrale, Amministrazione scolastica regionale, Personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari, Convitti nazionali, Amministrazione delle antichità e belle arti) secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Roma, 16 dicembre 1925.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Richieste di trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti dei fondi denominati: « Martusciello », in territorio di Pozzuoli; « San Teodoro », « Masseria Cianciulli », « Campanariello », « Parco Vasca » e « Varcaturo », in territorio di Giugliano (Napoli).

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690, in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;

Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

Fondo denominato « Martusciello » sito in contrada Mazzone o Licola, territorio di Pozzuoli, di proprietà della signora De Martino Carolina fu Donato, residente a Giugliano (Napoli). Nel catasto però è intestato alla signora Tagliatela Scafati Antonietta.

Confini:

Nord: con la tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti;

Sud: con proprietà Poerio;

Est: con la strada detta Via Vecchia di Licola o Palombaro e con proprietà Sardo Raffaella fu Francesco, maritata Moretti, proprietà Sardo Carmela fu Francesco maritata Grisosio, proprietà Guarino Amalia ed Anna e proprietà Rispo Vincenzo ed Antonio fu Marcantonio;

Ovest: tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dati catastali: E' riportato in catasto del comune di Pozzuoli in testa a Tagliatela Scafati Antonietta, art. 2084, foglio 7, numeri 26, 27, 30, 38, 17, per la superficie di ettari 38.21.16, e con l'imponibile di L. 3603.01.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690, in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;

Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

Fondo denominato « San Teodoro », in territorio di Giugliano (Napoli), contrada Varcaturo o Campanariello, di proprietà del comm. Filippo Micillo, residente a Giugliano. In catasto però è intestato in parte alla provincia di Napoli e in parte a Caracciolo Teresa duchessa di San Teodoro.

Confini:

Nord: col fondo Campanariello di S. E. Leonardo Bianchi;

Sud-ovest: con proprietà Cianciulli e per breve tratto con alveo dei Camaldoli e Opera nazionale per i combattenti;

Est: con la provinciale Licola-Madonna di Pantano.

Dati catastali: Nel catasto di Giugliano il fondo è riportato in testa agli ex proprietari con le seguenti indicazioni: art. 235 Caracciolo Teresa duchessa di San Teodoro e Sant'Arpino fu Luigi, maritata principe Colonna, foglio 83, part. 26 e 30 per l'estensione di ettari 14.53.94, imponibile L. 2762.49, e art. 1070 provincia di Napoli, foglio 83, part. 3 e 34 per ettari 15.30.01, imponibile L. 1284.87.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690-*a*), in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;

Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

Fondo denominato « Masseria Cianciulli » in territorio di Giugliano, di proprietà della signora Cianciulli Maria Dorotea di Edoardo, maritata Colonna.

Confini:

Nord: strada comunale « Staffetta » da Patria alla contrada Baggiano e con proprietà Martino;

Sud e ovest: con la tenuta di Licola-Varcaturo dell'Opera nazionale per i combattenti e con proprietà Tagliatela Scafati;

Est: con l'alveo nuovo dei Camaldoli con proprietà Micillo già Caracciolo, con proprietà Bianchi e strada provinciale Licola o Madonna di Pantano.

Estensione: L'estensione complessiva di tutto il fondo è di circa ettari 270 pari a moggia 800 circa della misura locale.

Dati catastali: L'intera proprietà è riportata nel catasto di Giugliano all'art. 320, in testa a Cianciulli Maria Dorotea di Edoardo, maritata Colonna, con le seguenti indicazioni: foglio 72, part. 6, 10, 15, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 38; foglio 83, part. 6, 10, 13, 18, 19, 20, 29, per ettari 267.81.71, imponibile L. 33,883.38.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690-*f*), in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;

Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

Fondo denominato « Campanariello » in territorio di Giugliano (Napoli), di proprietà del senatore Leonardo Bianchi, residente in Napoli, in parte però intestato in catasto a Petitti Luisa fu Giovanni Alberto.

Confini:

Nord: con strada nazionale Rignaria delle Bonifiche che fiancheggia l'alveo vecchio dei Camaldoli;

Sud: con proprietà Micillo già della duchessa di San Teodoro e per breve tratto con la masseria « Cianciulli »;

Est: con la strada provinciale Licola o Madonna di Pantano;
Ovest: con la masseria « Cianciulli »;
Estensione: L'estensione complessiva di tutto il fondo è di circa ettari 73, pari a circa 220 moggia della misura locale.
Dati catastali: In catasto di Giugliano figura in parte intestato ad esso senatore Leonardo Bianchi: art. 135, foglio 83, part. 2, 4, 8, 9, 16, 17, 21, per ettari 60.70.91, imponibile L. 8988.09; ed in parte intestato a Petitti Luisa fu Giovanni Alberto maritata Di Paolo; art. 977, foglio 72, part. 36, 37, 43, per la superficie di ettari 11.93.32, e con imponibile L. 2064.62.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690-i), in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;
Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258,
Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:
Fondo denominato « Parco Vasca » in territorio di Giugliano, di proprietà della duchessa di San Teodoro e Sant'Irpino Caracciolo Teresa fu Luigi maritata principe Colonna.
Confini:
Nord: provinciale Montenuovo-Licola-Patria;
Sud: tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti;
Est: citata provinciale Montenuovo-Licola-Patria;
Ovest: tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti.
Dati catastali: Nel catasto di Giugliano è intestato alla detta duchessa Caracciolo Teresa fu Luigi maritata principe Colonna: art. 235, foglio 83, part. 23, 25, per ettari 9.76.41, imponibile L. 1952.82.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690-*h*), in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;
Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258.
Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sotto indicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:
Fondo denominato « Varcaturo » in territorio di Giugliano (Napoli), di proprietà del comm. De Rosa Luigi, residente in Napoli.
Confini:
Nord: strada comunale « Staffetta »;
Sud: tenuta Licola-Varcaturo, di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti;
Est: proprietà Tagliatela Scafati e Opera nazionale per i combattenti;
Ovest: particella 1 del mappale 72 di Giugliano.
Dati catastali: Il fondo è riportato nel catasto di Giugliano all'art. 439, in testa a D'Antona Pasqua fu Luigi e D'Antona Rosina, Concettina, Gaetano, Adelina, Francesca ed Antonino, fratelli e sorelle fu Rosario, foglio 72, part. 2, 3, 8, per ettari 10.31.70, e con l'imponibile di L. 1242.81.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258)

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 690-*l*), in data 10 novembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa;
Visti gli articoli 12, 13, primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;
Chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è soggetto ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente, giusta l'articolo 13 del citato regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:
Fondo denominato « Varcaturo » in territorio di Giugliano, di proprietà del signor Tagliatela Scafati Giuseppe fu Francesco, residente a Giugliano.
Confini:
Nord: strada comunale Staffetta;
Sud: tenuta Licola-Varcaturo dell'Opera nazionale per i combattenti e per breve tratto con proprietà De Rosa già D'Antona;
Est: proprietà Cianciulli;
Ovest: proprietà De Rosa già D'Antona.
Dati catastali: Catasto del comune di Giugliano, art. 1246, foglio 72, part. 5, per ettari 4.98.25, imponibile L. 647.72, in testa a Tagliatela Scafati Giuseppe fu Francesco.

Roma, 10 dicembre 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 263

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	90 27	Belgio	112 58
Londra	120 195	Olanda	9 965
Svizzera	478 32	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	351 —	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 9075	New-York	24 803
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 625
Praga	73 60	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 812	Budapest	0 035
Romania	11 50	Oro	478 58

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 10
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 35
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 975

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di marzo 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20035	88582	**Arona Colombo**	« Me lo dichi pure » - Opera musicale su libretto di G. Bertinetti e versi di G. Viancini	Arona Colombo	Inedita. — Non rappresentata
20036	88586	**Costa Mario**	« Il re delle api » - **Operetta in tre atti su libretto di Pio De Flavis**	Sonsogno (Casa Musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta in Milano al Teatro « Lirico » l'11-2-1925
20047	88616	Zandonai Riccardo	« I cavalieri di Ekebù » - Dramma lirico in quattro atti e cinque quadri su libretto di Arturo Rossato — Partitura	Ricordi G. e C. Milano	Inedito. — Non ancora rappresentato
20048	88620	Costa Mario	« Il Re delle Api » - Operetta in tre atti	Sonzogno (Casa musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano l'11-2-1925
20049	88621	Pietri G.	« Il quartetto vagabondo » - Operetta in tre atti su libretto di Enrico Serretta	Detto	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Roma - Teatro « Eliseo » il 14-11-1924
20050	88622	**Palumbo G.**	« Pier Luigi Farnese » - **Opera musicale su dramma di Tobia Gorrio**	Detto	Inedita. — **Mai rappresentata**
20060	88675	Fiorillo Vincenzo	« Te lo dirò domani » - Rivista in tre atti, musicata da V. Fiorillo, e comprendente i seguenti pezzi: Preludio (opera 98). Marcia dei soldatini (opera 99). Sestetto innamorati (opera 100). Danza egiziana delle statue (opera 101). Danza futurista. Intonazioni (opere 102)	Fiorillo Vincenza	Inedito. — Rappresentato la prima volta al Teatro « Odeon » di Torino il 31-1-1925
20062	88688	Kermekhchiew Strachimir	« Un enigma del destino » - Mimodramma in un prologo e quattro parti	Kermekchiew Strachimir	Inedito. — Non eseguito
20067	88700	Tommasini Vincenzo	« Uguale fortuna » - Scherzo lirico in un atto, già registrato al N. 59995 del R. G. e al N. 16007 del R. S.	Sonzogno (Casa musicale)	13-1-1914. — Rappresentato la prima volta al Teatro « Costanzi » di Roma il 13-1-1914
20068	88701	Copello Giovanni	« Una partita a scacchi » - **Opera musicale** in un atto su libretto di G. Giacosa. Riduzione per canto e pianoforte già registrata al N. 60016 del R. G.	Detto	5-12-1912. — Rappresentata la prima volta in Genova al Teatro « Felice » il 27-8-1911
20071	88718	Montico Domenico	« Madre mia » - Bozzetto lirico in due atti. — Partitura per voci ed orchestra	Montico Dominico	Inedito. — Rappresentato la prima volta in Udine il 25-11-1924

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20033	88574	Lelub Motya (1)	« L'Anel del Carneval » - Libretto d'operetta in tre atti	Anca Giulio	Inedito. — Non rappresentato
20034	88578	Garbero Gio. Battista	« Combinassion dla vita » - Tre atti e quattro quadri	Garbero Gio. Battista	Inedito. — Mai rappresentato
20046	88615	Marchi Umberto	« Occhio di lince » - Commedia in tre atti	Marchi Umberto	Inedita. — Non rappresentata
20051	88629	Varaldo Alessandro	« Il medico delle anime » - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	1-2-1925 — Rappresentata la prima volta in Livorno al « Politeama » nel settembre 1920
20052	88630	Detto	« Un marito innamorato » - Commedia in tre atti	Detta	1-2-1925. — Rappresentata la prima volta in Torino al Teatro « Carignano » il 7-12-1920
20053	88631	Detto	« La conquista di Fiammetta » - Commedia in quattro atti	Detta	1-2-1925. — Rappresentata la prima volta al Teatro di Venaria il 6-11-1921
20054	88632	Detto	« L'amante del sole » - Commedia in quattro atti.	Detta	1-2-1925. — Rappresentata la prima volta al Teatro Comunale di Cervia il 24-2-1924
20055	88633	Forzano Giovacchino	« I fiordalisi d'oro » Dramma in tre atti	Detta	1-2-1925. — Rappresentata la prima volta in Milano al Teatro «Lirico» il 4-12-1924
20056	88634	Antonelli Luigi	« La casa a tre piani » - Commedia in tre atti, stampata in (Concordia). Anno VII N. 1	Detta	1-1-1925. — Rappresentata la prima volta al Teatro « Olimpia » in Milano il 16-9-1922
20057	88635	Colombo Giulio	« La formula nuova » - Assurdo in tre atti	Detta	Inedito. — Mai rappresentato
20058	88636	Detto	« Il parco dei cervi » - Dramma in quattro atti	Detta	Inedito. — Mai rappresentato
20059	88637	Bongini Giovanni	« La bottega di Sghio » - Commedia brillante in tre atti	Detta	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro « Alfieri » di Firenze il 16-5-1924
20061	88680	La Rosa Orazio	« L'entrata di Angelica a Parigi » - Commedia dialettale siciliana	Grassi-Spoto Pietro Editore	Inedita. — Non rappresentata
20063	88690	Vernon H. M. Owen H. Santandrea G.	« Mister Wu » - Dramma in tre atti — Traduzione dall'inglese di G. Santandrea	Società italiana degli autori	2-4-1921. — Rappresentata la prima volta al Teatro « Manzoni » di Milano il 9-12-1916
20064	88691	Wiers Jensjen G. Santandrea G.	« Anna Peters » - Dramma in quattro atti — Traduzione dal tedesco di G. Santandrea	Detta	14-6-1921. — Rappresentato la prima volta al Teatro « Nazionale » di Roma il 12-4-1916
20065	88692	Egge Pietro Santandrea G.	« Frida Brem » - Dramma in tre atti — Traduzione dal tedesco di G. Santandrea	Detta	1-2-1923. — Rappresentato la prima volta al Teatro « Valle » di Roma il 12-12-1916
20066	88695	Cubeta Giuseppe	« Il signor Gombissel » - Opera tragica in tre atti — Libretto	Cubeta Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata

(1) Pseudonimo di Anca Giulio.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
20069	88716	Eschilo - Marchioni Armando	« Agamennone » - Versione ritmica di A. Marchioni	Marchioni Armando	Gennaio 1925
20070	88717	Giraud Giovanni - Neroni Nicola	« Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore » - Tradotta in vernacolo romanesco da Neroni Nicola	Neroni Nicola	Inedita. — Mai rappresentata
20072	88768	Pedrini-Heso Clara	« Une fête nuptiale dan le monde des insectes » - Fantasie humoristique	Pedrini-Hess Clara	Inedita. — Non rappresentata
20073	88772	Andreyeff Leonida - Ossip Felyne	« Il valzer dei cani » - Dramma in quattro atti e cinque quadri	Andreyeff Anna	Inedita. — Mai rappresentata
20074	88773	Zulawski Jersej - Kalinowska Stefania	« Eros e Psiche » - Dramma in 12 quadri — Prima traduzione italiana di S. Kalinowska	Kalinowsk Stefania	Inedita. — Mai rappresentata
20075	88774	Ribechi Bixio	« Ribechineide » - Scherzo comico in versi e prosa	Ribechi Bixio	Inedito. — Rappresentata la prima volta in Roma al Teatro « Splendor » nell'agosto del 1923
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
20037	88604	Pickwich J (1)	« Mata-hari » - Fox-blues	Curci Fratelli (Casa musicale)	29-1-1925. — Eseguito la prima volta il 30-1-1925
20038	88605	Ricciardi Vincenzo	« Addio Pierrette! » - Valse hesitation	Curci Fratelli (Casa musicale Napoli)	20-12-1924. — Eseguito la prima volta il 31-12-1924
20039	88606	Detto	« Gold Fasan » - Fox-trot	Detti	30-12-1924. — Eseguito la prima volta il 31-12-1924
20040	88607	Bellini Ettore	« Cineseria » - Fox-trot su parole di G. di Napoli	Detti	20-1-1925. — Eseguita la prima volta il 25-1-1925
20041	88608	Detto	« Olga, tu sei la più cattiva » - One-step su parole di V. Guerriero	Detti	25-1-1925. — Eseguito la prima volta il 26-1-1925
20042	88609	Pickwich J. (1)	« Incantadora » - Tango	Detti	25-1-1925. — Eseguito la prima volta il 27-1-1925
20043	88610	Viotti G. B. Corti Mario	« Sonata in la maggiore » - per violino e piano — trascrizione di M. Corti	Detti	30-12-1924. — Eseguita la prima volta il 31-12-1924
20044	88611	De Sena Renato	« Danza orientale » Pezzo caratteristico	Curci Fratelli (Casa musicale Leipzis)	30-12-1924. — Eseguita la prima volta il 31-12-1924
20045	88612	Bellini Ettore	« Piccolo nido color di rosa » - Fox-trot su parole di V. Guerriero	Curci Fratelli (Casa musicale)	25-1-1925. — Eseguito la prima volta il 28-1-1925

(1) Pseudonimo di Mario Persico.

Il direttore G. DE SANCTIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Istituzione di borse di studio presso il Consorzio di frutticoltura di Albenga e gli Osservatori di frutticoltura di Pistoia e di Pallanza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 3 aprile 1921. n. 600;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Autorizza:

Art. 1.

Sono istituite presso il Consorzio di frutticoltura di Albenga una borsa di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie, ed una borsa di studio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura, che intendano perfezionarsi nel ramo della frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 2.

Alla borsa di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie, è assegnata la somma di L. 7200; alla borsa di studio e tirocinio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura, è assegnata la somma di L. 5400.

Le borse sono pagate in rate trimestrali posticipate dal Ministero, in seguito a certificato di frequenza del direttore del Consorzio.

Art. 3.

Le borse si conferiscono con il mezzo di concorso per titoli, e l'esame di questi è fatto da una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministero.

Art. 4.

Ciascuna borsa avrà la durata dal 1° febbraio 1926 al 31 gennaio 1927 eccezione fatta per un mese di vacanza.

Art. 5.

Il laureato in agraria e il licenziato delle scuole pratiche che otterranno la borsa, dovranno risiedere in Albenga, e verranno considerati, il primo come assistente temporaneo e il secondo come capotecnico temporaneo del Consorzio e dovranno, pertanto, eseguire ogni ordine e disposizione del direttore.

Art. 6.

Alla fine dell'anno, i tirocinanti riceveranno un attestato di frequenza e di pratica in frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta legale, dovranno essere trasmesse al direttore del Consorzio di frutticoltura di Albenga, non più tardi del 31 dicembre 1925, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

I. — Per la borsa di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie:

1° diploma di laurea in scienze agrarie, conseguita da non oltre un decennio, ed il certificato dei punti di merito conseguiti durante i corsi scolastici;

2° fede di nascita,

3° certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1925;

4° i titoli e pubblicazioni dimostranti la coltura scientifica del candidato.

II. — Per la borsa di studio e tirocinio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura:

1° licenza di scuola pratica di agricoltura con le indicazioni dei punti di merito, conseguita da non oltre un decennio;

2° fede di nascita;

3° certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1925;

4° eventuali titoli che dimostrino speciali attitudini del candidato in materia di frutticoltura.

Art. 8.

La spesa per le borse di cui al presente decreto, farà carico per L. 5250 al capitolo 28 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1925-1926, e per L. 7350 al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1925

Il Ministro: BELLUZZO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 3 aprile 1921, n. 600;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Autorizza:

Art. 1.

Sono istituite presso l'Osservatorio di frutticoltura di Pistoia due borse di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie, ed una borsa di studio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura, che intendano perfezionarsi nel ramo della frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 2.

Alle borse di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie, è assegnata la somma di L. 7200 per ciascuna; alla borsa di studio e tirocinio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura, è assegnata la somma di L. 5400.

Le borse sono pagate in rate trimestrali posticipate dal Ministero, in seguito a certificato di frequenza del direttore dell'Osservatorio.

Art. 3.

Le borse si conferiscono con il mezzo di concorso per titoli, e l'esame di questi è fatto da una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministero.

Art. 4.

Ciascuna borsa avrà la durata dal 1° febbraio 1926 al 31 gennaio 1927 eccezione fatta per un mese di vacanza.

Art. 5.

I laureati in agraria e il licenziato delle scuole pratiche che otterranno la borsa, dovranno risiedere in Pistoia, e verranno considerati i primi come assistenti temporanei e il secondo come capotecnico temporaneo dell'Osservatorio e dovranno, pertanto, eseguire ogni ordine e disposizione del direttore.

Art. 6.

Alla fine dell'anno, i tirocinanti riceveranno un attestato di frequenza e di pratica in frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta legale, dovranno essere trasmesse al direttore dell'Osservatorio di frutticoltura di Pistoia, non più tardi del 31 dicembre 1925 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

I. — Per le borse di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie:

1° diploma di laurea in scienze agrarie, conseguita da non oltre un decennio, ed il certificato dei punti di merito conseguiti durante i corsi scolastici;

2° fede di nascita;

3° certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1925;

4° i titoli e pubblicazioni dimostranti la coltura scientifica del candidato

II. — Per la borsa di studio e tirocinio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura:

1° licenza di scuola pratica di agricoltura con le indicazioni dei punti di merito, conseguita da non oltre un decennio;
2° fede di nascita;
3° certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1925;
4° eventuali titoli che dimostrino speciali attitudini del candidato in materia di frutticoltura.

Art. 8.

La spesa per le borse di cui al presente decreto, farà carico per L. 8250 al capitolo 28 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1925-1926, e per L. 11,550 al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1925

Il Ministro: BELLUZZO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 3 aprile 1921, n. 600;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Autorizza:

Art. 1.

Sono istituite presso l'Osservatorio di frutticoltura di Pallanza due borse di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie, ed una borsa di studio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura, che intendano perfezionarsi nel ramo della frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 2.

Alle borse di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie, è assegnata la somma di L. 7200 per ciascuna; alla borsa di studio e tirocinio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura, è assegnata la somma di L. 5400.
Le borse sono pagate in rate trimestrali posticipate dal Ministero, in seguito a certificato di frequenza del direttore dell'Osservatorio.

Art. 3.

Le borse si conferiscono con il mezzo di concorso per titoli, e l'esame di questi, è fatto da una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministero.

Art. 4.

Ciascuna borsa avrà la durata dal 1° febbraio 1926 al 31 gennaio 1927 eccezione fatta per un mese di vacanza.

Art. 5.

I laureati in agraria e il licenziato delle scuole pratiche che otterranno la borsa, dovranno risiedere in Pallanza e verranno considerati i primi come assistenti temporanei e il secondo come capotecnico temporaneo dell'Osservatorio e dovranno, pertanto, eseguire ogni ordine e disposizione del direttore.

Art. 6.

Alla fine dell'anno, i tirocinanti riceveranno un attestato di frequenza e di pratica in frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta legale, dovranno essere trasmesse al direttore del Consorzio di frutticoltura di Pallanza, non più tardi del 31 dicembre 1925, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
I. — Per le borse di studio e tirocinio per laureati in scienze agrarie:
1° diploma di laurea in scienze agrarie, conseguita da non oltre un decennio, ed il certificato dei punti di merito conseguiti durante i corsi scolastici;
2° fede di nascita;
3° certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1925;
4° i titoli e pubblicazioni dimostranti la coltura scientifica del candidato.
II. — Per la borsa di studio e tirocinio per licenziati delle scuole pratiche di agricoltura:
1° licenza di scuola pratica di agricoltura con le indicazioni dei punti di merito, conseguita da non oltre un decennio;
2° fede di nascita;
3° certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1925;
4° eventuali titoli che dimostrino speciali attitudini del candidato in materia di frutticoltura.

Art. 8.

La spesa per le borse di cui al presente decreto, farà carico per L. 8250 al capitolo 28 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1925-1926, e per L. 11,550 al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario nella Regia accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia.

E' aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario nella Regia accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 13,700.

I titoli, fra i quali è necessaria la laurea in lettere, dovranno comprovare il valore del candidato negli studi delle materie anzidette e la sua attitudine all'insegnamento delle medesime ed all'ufficio di bibliotecario.

A parità di condizione sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle Regie scuole di archeologia e storia dell'arte.

Si terrà anche conto della qualità di artista nei concorrenti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di 3 anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 gennaio 1926 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla chiusura del concorso e quelli alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

E' esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati ad altre Amministrazioni per altri fini.

L'esperimento di esame consisterà in una prova orale sulle materie che sono oggetto dell'insegnamento della cattedra messa a concorso, in una discussione orale sulle norme tecniche e amministrative sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei Regi istituti di belle arti.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 30 novembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso alla cattedra di geografia fisica e fisica terrestre nella Regia università di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 46 del precitato decreto;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso alla cattedra di geografia fisica e fisica terrestre nella Regia università di Milano.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata di L. 3 entro il giorno 30 gennaio 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;
7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati, quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in 5 copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito della scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) debbono essere inviate al Ministero in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 16 dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso alla cattedra di istituzioni di diritto civile e teoria generale del diritto nella Università di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 46 del precitato decreto;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso alla cattedra di istituzioni di diritto civile e teoria generale del diritto nella Università di Urbino.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata di L. 3 entro il giorno 30 gennaio 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;
7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati, quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in 5 copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito della scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) debbono essere inviate al Ministero in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 16 dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.